

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XCII
n. 5

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ISTITUTO DI SERVIZI
PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) IN
MATERIA DI INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE AGRICOLE

(Anno 2020)

(Articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

**Presentata dal Presidente dell'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
(FRASCARELLI)**

—————
Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 2021
—————

**SOMMARIO**

Parte 1: Premessa	2
I. Attività di garanzia sussidiaria	2
II. Attività di garanzia diretta	3
III. Garanzia di portafoglio	5
Parte 2: Attività di garanzia sussidiaria	5
I. Nuove garanzie rilasciate	5
II. Garanzie liquidate	5
III. Recuperi successivi alla liquidazione della perdita	8
IV. Massa garantita	9
A. Valore della massa garantita	9
V. Valutazioni attuariali	13
Parte 3: Attività di garanzia diretta	14
I. Impegni di garanzia diretta	14
II. Stato delle richieste	15
A. Difficoltà di pagamento e richieste di liquidazione	17
III. Garanzia di Portafoglio (<i>Tranched Cover</i>)	17
IV. Convenzioni ed Accordi	18
A. Fondi agevolativi	18
B. Accordi e Convenzioni	20
ALLEGATO 1	22
Composizione della massa garantita – livelli e classi	22
Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio	23
ALLEGATO 2	25
Rendiconto sulle attività svolte nell’anno 2020 in merito alle misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall’emergenza COVID-19	25



Parte 1: Premessa

L'ISMEA, come noto, svolge attività di supporto al credito in favore di imprese operanti nel settore agricolo mediante la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti bancari ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 s.m.i. (garanzie dirette) e all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (garanzia mutualistica).

In particolare, l'intervento di Ismea si esplica nella fornitura alle banche di un sistema di garanzie sussidiarie, ad integrazione di quelle che già assistono le operazioni di credito, con lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite che le banche abbiano eventualmente sofferto dopo l'escussione delle garanzie primarie. In aggiunta alla garanzia sussidiaria, Ismea ha sviluppato un sistema di garanzie dirette che proteggono direttamente l'istituto di credito dal rischio di default per la quota del finanziamento garantita.

I. Attività di garanzia sussidiaria

La garanzia sussidiaria è di tipo mutualistico e sorge automaticamente ed obbligatoriamente per ogni operazione di credito agrario – così come definito dall'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) – che presenti i requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine previsti dai decreti che ne applicano l'operatività.

Sono garantiti anche i finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi (breve termine) ma solamente se fruenti di una contribuzione pubblica in conto interessi od in conto capitale.

La garanzia mutualistica protegge la banca per una misura pari al 55% della perdita accertata. Fanno eccezione le operazioni di durata superiore a sessanta mesi, destinate agli investimenti, che sono garantite nella misura del 75% della perdita.

I finanziamenti a medio-lungo termine sono garantiti con un massimale di importo pari ad 1,55 milioni di euro, mentre per i finanziamenti a breve termine il massimale si riduce a 775 mila euro. A fronte della garanzia, che riveste carattere di obbligatorietà, l'impresa è tenuta al pagamento della commissione di garanzia.

È altresì dovuta (a carico della banca) una commissione *una tantum* pari allo 0,05% dell'importo erogato, a titolo di contributo spese amministrative. L'aliquota anzidetta si eleva per un anno allo 0,15% nel caso di banche che, nell'anno precedente, abbiano maturato un saldo negativo tra commissioni versate e garanzie incassate.



La garanzia è liquidata alla conclusione delle procedure attivate dalla banca per l'escussione della garanzia primaria. Essa infatti riveste carattere di sussidiarietà e per questo si differenzia dalla garanzia diretta.

La garanzia mutualistica consente alle banche di mitigare il rischio di portafoglio e di limitare le perdite derivanti dalle esposizioni nel settore agricolo.

II. Attività di garanzia diretta

L'attività di prestazione di garanzie dirette è attualmente disciplinata dal Decreto del 22 marzo 2011 emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 6 aprile 2012 con l'approvazione del testo delle Istruzioni Applicative.

L'attività di rilascio della garanzia a prima richiesta è stata autorizzata come regime di non aiuto dalla Commissione europea con decisioni nn. C(2013) 1427 del 11 marzo 2013 e C(2019) 7076 del 30 settembre 2019.

Essendo un regime di non aiuto a fronte di ciascuna garanzia rilasciata, l'impresa garantita è tenuta al pagamento di una commissione di garanzia finalizzata alla copertura del rischio e del premio di rischio, nonché alla partecipazione alle spese amministrative. La quota di commissione di garanzia destinata alla copertura del rischio (commissione di rischio) è commisurata alla rischiosità rilevata in capo all'impresa richiedente ed alle caratteristiche dell'operazione da garantire.

Il premio di rischio rappresenta la remunerazione da riconoscere allo Stato in relazione al patrimonio impegnato per ciascuna operazione e, in base a quanto stabilito dalla Commissione Europea con Comunicazione 2008/C 155/02, deve essere fissato in misura almeno pari a 400 punti base del capitale che il Garante è tenuto ad accantonare a fronte degli impegni di garanzia assunti.

La quota di commissione di garanzia destinata alla partecipazione alle spese amministrative è definita annualmente dal Garante e attualmente è pari allo 0,50% dell'importo garantito.

A fronte degli impegni assunti per garanzia a prima richiesta dall'Ismea, sussiste una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato, regolamentata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 24 marzo 2006.



Per tale ragione, le banche, in conformità al parere rilasciato dalla Banca d'Italia con lettera 27 giugno 2007, sono autorizzate a ponderare a zero il patrimonio di vigilanza per la quota di finanziamento garantita a prima richiesta dall'ISMEA ed a considerare a zero la medesima quota ai fini della concentrazione del rischio.

Le forme di garanzia disciplinate dal predetto D.M. del 22 marzo 2011 sono le seguenti:

- a) fideiussioni;
- b) controgaranzie e cogaranzie;
- c) garanzie a fronte di transazioni commerciali;
- d) garanzie a fronte di portafogli di finanziamenti.

Sono assistibili dalla cogaranzia le garanzie rilasciate da Confidi che abbiano stipulato apposita convenzione con il Garante.

Misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza Covid-19

Nel corso del 2020 l'attività di rilascio di garanzie dirette è stata incentrata prevalentemente sulla gestione delle misure straordinarie, affidate dallo Stato all'ISMEA, previste dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") e successivamente, con abrogazione della precedente disposizione, dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), a sua volta modificato dalla Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

Si tratta di misure che si inseriscono nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" adottato con Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successivamente modificato con Comunicazioni C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C (2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C (2020) 4509 del 29 giugno 2020, C (2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C (2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Ai fini dell'attuazione delle misure straordinarie, previste dalle norme sopra richiamate, per un totale complessivo di 350 milioni di euro, l'ISMEA ha ottenuto autorizzazione da parte della Commissione Europea con decisione C (2020) 2621 del 21 aprile 2020 con la quale è stato approvato il regime di aiuto SA.57068 (2020/N), successivamente emendato con decisioni nn. C (2020) 5100



del 20 luglio 2020, C (2020) 9178 dell'11 dicembre 2020, C (2021) 995 dell'11 febbraio 2021 e C(2021) 7411 del 12 ottobre 2021

Infine, l'articolo 13 del Decreto-legge 25 maggio 2021 n.73 (cd. Decreto "Sostegni bis") ha esteso al 31 dicembre 2021 i termini di rilascio delle garanzie da parte di ISMEA e ha assegnato ulteriori 80 milioni di euro.

III. Garanzia di portafoglio

La garanzia di portafoglio copre una quota (non superiore all'80%) delle prime perdite registrate su un portafoglio di finanziamenti erogati da una singola banca, nel limite massimo del 6% del portafoglio stesso. Tale strumento consente di accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia e, quindi, di aumentare il volume di credito erogato a favore delle imprese agricole a parità di impegni per garanzie rilasciate.

Parte 2: Attività di garanzia sussidiaria

I. Nuove garanzie rilasciate

Nel corso del 2020, sono state segnalate 16.321 (18.949 nel 2019) nuove operazioni assoggettate a garanzia sussidiaria per un ammontare complessivamente garantito pari a 2,1 miliardi di euro (1,9 miliardi di euro nel 2019). Tali nuove operazioni si sono andate a sommare a quelle già garantite negli anni precedenti, sicché il totale delle garanzie in essere a tutto il 2020 ammonta a circa 16,3 miliardi di Euro.


Le commissioni per garanzia sussidiaria, a carico delle imprese, incassate da ISMEA nel corso del 2020 ammontano a circa 8,4 milioni di euro (11,2 milioni di euro nel 2019). L'importo medio garantito risulta pari a 134.319 euro circa (99.500 euro nel 2019).

II. Garanzie liquidate

Dal punto di vista delle liquidazioni delle garanzie per le operazioni in default, nel 2020, sono stati liquidati complessivamente 2,5 milioni di Euro a fronte di 9 richieste di garanzia deliberate favorevolmente.



Poiché gli importi liquidati in ciascun esercizio riguardano perdite dovute a finanziamenti posti in essere in anni precedenti, nel grafico che segue, si illustra la distribuzione per anno di erogazione delle operazioni per le quali ISMEA ha liquidato una perdita nel 2020.



Nella tabella che segue si illustra, a far tempo dal 1992, il confronto tra le commissioni complessivamente incassate per ciascun anno e le perdite complessivamente liquidate a tutto il 2020, ripartite sulla base dell'anno di erogazione del finanziamento sottostante.

Si evidenzia che l'importo delle Trattenute Operatore anno 2020, per circa 8,4 milioni di euro, tiene conto delle ristrutturazioni e delle nuove segnalazioni pervenute dopo l'approvazione del bilancio di riferimento.



AnnoRiferimento	TrattenutaOperatore	ImportoLiquidato	Differenza
1992	8.735.022,21	16.018.060,98	- 7.283.038,77
1993	8.035.155,30	8.545.304,18	- 510.148,88
1994	6.764.833,46	5.010.200,49	1.754.632,97
1995	6.540.976,64	2.645.237,88	3.895.738,76
1996	6.941.193,35	1.311.953,66	5.629.239,69
1997	9.842.759,07	211.223,94	9.631.535,13
1998	7.647.423,82	365.964,80	7.281.459,02
1999	6.207.132,84	239.786,23	5.967.346,61
2000	4.923.150,35	1.486.322,29	3.436.828,06
2001	4.503.192,82	804.228,65	3.698.964,17
2002	4.692.520,89	1.963.466,86	2.729.054,03
2003	5.453.341,55	2.265.396,50	3.187.945,05
2004	6.683.680,98	1.471.184,80	5.212.496,18
2005	6.896.417,25	1.093.847,84	5.802.569,41
2006	7.728.112,23	385.269,96	7.342.842,27
2007	7.407.497,26	1.808.789,56	5.598.707,70
2008	7.226.493,41	252.384,58	6.974.108,83
2009	6.929.147,92	262.135,88	6.667.012,04
2010	8.318.356,75	268.494,53	8.049.862,22
2011	7.221.025,58	79.658,51	7.141.367,07
2012	5.625.475,90	252.276,48	5.373.199,42
2013	11.075.619,85	155.105,45	10.920.514,40
2014	10.925.973,18	-	10.925.973,18
2015	12.356.340,85	-	12.356.340,85
2016	12.029.562,50	-	12.029.562,50
2017	12.534.893,30	-	12.534.893,30
2018	12.138.870,27	-	12.138.870,27
2019	11.284.185,92	-	11.284.185,92
2020	8.326.580,84	-	8.326.580,84



Gli unici anni in cui le sole commissioni di garanzia non risultano sufficienti a fronteggiare la rischiosità sono ancora i soli 1992 e 1993.

In sostanza, come rilevato anche in precedenza, le sole generazioni che hanno prodotto un saldo (differenza tra commissioni di garanzia e perdite liquidate) negativo sono quelle del 1992 e del 1993.

Il 1992 ha iniziato ad evidenziare un saldo negativo sin dal 1998, vale a dire dopo sei anni dalla chiusura della generazione, mentre il 1993 ha iniziato ad evidenziare un saldo in negativo nel 2005 vale a dire dopo dodici anni dalla chiusura della generazione.

Le altre generazioni (dal 1994 in poi) non hanno ancora manifestato alcuna tendenza a valori negativi con riferimento al loro saldo.

Per le generazioni più recenti rispetto al 1992, la rischiosità espressa si è ridotta sensibilmente.

III. Recuperi successivi alla liquidazione della perdita

Nel corso del 2020, ISMEA ha incassato Euro 5,8 mila (Euro 0 circa nel 2019) a titolo di recuperi su posizioni già liquidate per garanzia sussidiaria.

Dopo l'intervento in via sussidiaria del garante, le banche devono proseguire le azioni di recupero contro il debitore, ed i suoi eventuali garanti, anche per il ristoro dell'importo liquidato dal garante stesso.

La differenza tra gli ammontari degli importi incassati nel corso dei vari esercizi, dipende dalla particolare erraticità dei risultati dei recuperi, dovuta principalmente:

- al fatto che Ismea interviene quale garante sussidiario e cioè dopo l'avvenuta escussione delle garanzie offerte dal debitore principale. Il momento del recupero va dunque a colpire aziende già assoggettate a precedenti esecuzioni e pertanto, presumibilmente, non più intestatarie di beni utilmente aggredibili;
- alla progressiva riduzione dei pagamenti intervenuta nel corso del tempo che – conseguentemente – riduce i presupposti su cui basarsi per i recuperi stessi. Negli ultimi anni si sono infatti ridotti gli interventi del garante per finanziamenti a breve o medio termine che sono proprio quei finanziamenti per i quali è più probabile conseguire un recupero ulteriore dopo l'attivazione della garanzia sussidiaria;
- all'elevato tempo che intercorre tra il default del finanziamento, la conseguente procedura della banca per l'escussione delle garanzie, la liquidazione della garanzia sussidiaria da parte di ISMEA e quindi l'avvio dell'iter di recupero.



IV. Massa garantita

La massa garantita rappresenta gli impegni complessivi di ISMEA per garanzia sussidiaria alla chiusura dell'esercizio.

Ai fini di una migliore comprensione dei valori che la compongono, la massa garantita è tradizionalmente distinta, anche avendo presente la particolare natura di garante sussidiario di ISMEA, in tre livelli di rischio, dove il livello 1 rappresenta il rischio minore.

La composizione della massa garantita per livelli e classi, ed i criteri di valutazione per la sua determinazione, sono riportati nell'allegato 1.



A. Valore della massa garantita

Complessivamente, la massa garantita di ISMEA a tutto il 2020, ammonta a 16,3 miliardi di euro (15,7 miliardi di euro nel 2019). La composizione della massa garantita 2020, sulla base della suddivisione in livelli e classi, è riportata nella tabella che segue.

Livello	Classe	Importo	Numero
1	2	20.110.461,81	924
	3	855.653.208,37	4.156
	4	429.741.648,07	1.623
	5	5.607.425.040,77	23.555
	6	8.793.726.986,06	92.036
	Totale 1		15.706.657.345,07
2	1	51.592.916,82	493
	2	31.110.046,79	171
	3	125.394.178,07	627
	4	46.908.896,96	167
	5	248.774.104,73	848
	6	40.897.927,63	170
Totale 2		544.678.071,01	2.476
3	1	13.955.480,09	63
	2	2.673.302,12	18
	3	1.126.710,42	31
	4	1.305.000,00	5
	5	4.551.403,13	33
	6	522.633,31	10
Totale 3		24.134.529,27	160
Totale complessivo		16.275.469.945,35	124.930

Le variazioni, intervenute nella massa garantita, espongono un incremento dei valori iscritti nel primo livello e una diminuzione nel secondo livello e terzo livello .



Livello	Classe	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	491	394	309	232	173	129	74	62	53	47	42	42	33	29	29	25	20
	3	5.951	5.370	4.459	3.970	3.417	2.989	2.660	2.438	2.164	1.891	1.547	1.737	1.380	1.173	1.057	962	856
	4	503	2.907	2.451	2.402	2.313	2.016	1.403	1.361	1.330	1.251	1.169	1.162	664	661	654	641	430
	5	503	2.907	1.175	2.781	4.281	4.187	6.857	7.729	8.281	7.663	7.378	7.318	6.376	6.141	6.124	5.922	5.607
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020	2.444	2.789	4.440	5.205	6.708	7.525	8.794
Finanziamenti in essere		6.945	8.671	8.394	9.385	10.184	9.321	10.995	11.590	11.828	11.872	12.580	13.048	12.893	13.209	14.572	15.075	15.707
	1	570	591	408	377	340	322	308	260	208	198	171	124	126	96	81	63	52
	2	270	241	253	245	202	193	189	177	130	151	97	80	66	69	74	52	31
	3	66	125	88	107	125	139	158	165	171	174	177	177	173	160	159	143	125
	4	-	-	1	4	12	21	36	46	54	68	77	82	54	54	86	48	47
	5	-	-	-	-	-	-	31	48	77	121	155	168	234	258	237	252	249
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	19	11	36	41
Procedure esecutive in corso		856	957	750	733	679	675	722	696	640	712	677	631	666	656	648	595	545
	1	32	52	66	58	101	100	88	44	57	45	39	33	31	11	21	18	14
	2	10	21	21	21	23	21	6	4	5	3	17	11	4	3	5	5	3
	3	1	2	4	3	5	5	3	5	4	5	6	5	5	6	6	4	5
	4	10	21	21	21	23	21	1	1	1	1	2	1	-	2	4	3	1
	5	1	2	4	3	5	5	1	-	1	1	1	3	3	7	6	9	5
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Richieste giacenti		43	75	91	106	129	126	99	54	68	55	65	53	43	29	40	40	24
Totale complessivo		7.843	9.703	9.235	10.224	10.982	10.422	11.815	12.340	12.536	12.639	13.322	13.732	13.602	13.894	15.260	15.709	16.275


ISMEA- Relazione per il Parlamento 2020



In merito alla tabella (importi indicati in €. 000) che precede si segnalano i seguenti aspetti:

- aumenta il valore della massa per il livello 1. Il progressivo aumento della durata delle operazioni compensa la progressiva diminuzione delle nuove erogazioni determinando un aumento di questo valore;
- relativamente al livello 2, si segnala una diminuzione dei valori registrati dal sistema;
- con riferimento al livello 3, si registra una diminuzione del dato.

Dal punto di vista della *qualità* del portafoglio garantito in via sussidiaria, si riporta di seguito un grafico che illustra l'andamento della composizione (distinta sulla base dei tre livelli di rischio) della massa garantita Ismea dal 2002 al 2020.





La dimensione delle bolle (ciascuna delle quali esprime la massa garantita per uno specifico anno) descritte nel grafico, rappresenta in percentuale, la *presenza di richieste giacenti* nella massa garantita di ISMEA.

La posizione delle bolle indica (in verticale) la presenza di *procedure esecutive in essere* e (in orizzontale) la presenza di *finanziamenti in regolare ammortamento*.

Nel caso dell'esercizio 2020, si vede che la bolla ha una dimensione diminuita, una posizione più a destra sull'asse orizzontale e tutto questo lascia intendere un aumento (in termini di composizione di portafoglio) dei finanziamenti *in bonis* e una leggera diminuzione dei finanziamenti problematici (procedure esecutive).

V. Valutazioni attuariali

Il sistema della garanzia mutualistica poggia sull'autofinanziamento ed è impostato in modo tale da costituire le risorse necessarie per fronteggiare il rischio in ingresso.

Alle somme per commissioni di garanzia mutualistica (che per il 2020 ammontano a circa 9,2 milioni di euro), si aggiunge il risultato positivo della gestione finanziaria che nell'anno 2020, ammonta a circa 3,4 milioni di euro (al lordo delle imposte). Si segnala che tale ultimo importo è fortemente dipendente dalla situazione dei tassi di mercato che ne influenzano il valore complessivo.

A fronte dei rischi sopra indicati per complessivi 16,3 miliardi di Euro (di cui 15,7 miliardi per operazioni in regolare ammortamento, 545 milioni per operazioni per le quali risultano avviate le procedure esecutive e 24,1 milioni per operazioni per le quali è stata avanzata richiesta di intervento da parte delle banche), sussistono dotazioni finanziarie a presidio per circa 529,4 milioni di euro di cui 17,2 mln di euro di attività finanziarie immediatamente disponibili.

La situazione degli impegni per garanzia sussidiaria è stata sottoposta all'analisi di un attuario incaricato di stimare l'ammontare di perdite che potenzialmente potrebbero verificarsi e che ha confermato la capacità della dotazione finanziaria dedicata a sopperire futuri eventi pregiudizievoli.

Dallo studio redatto, infatti, emerge che l'ammontare complessivo delle perdite stimate, dovute a fattori esogeni, quali, principalmente, l'andamento dei tassi, per i finanziamenti in essere al 31.12.2020 è pari a 529,2 milioni di euro, con un avanzo tecnico pari a circa 0,2 milioni di euro rispetto alle disponibilità di Ismea pari a circa 529,4 milioni di euro. Ismea procederà comunque ad



un attento monitoraggio dell'evoluzione del portafoglio di finanziamenti, in termini di numerosità degli inadempimenti e di costi medi liquidati.

Parte 3: Attività di garanzia diretta

I. Impegni di garanzia diretta

Per quanto riguarda il sistema delle garanzie dirette, a fronte degli impegni assunti, il garante impegna una quota del proprio patrimonio commisurata al valore della garanzia stessa. Una volta impegnato l'intero patrimonio, non si può procedere ad ulteriori rilasci fintanto che non si libera parte del patrimonio. Il patrimonio si libera con il progressivo ammortamento dei finanziamenti garantiti ovvero con la chiusura dell'operazione per perdita (in questo ultimo caso si riduce il fondo rischi nazionale e solo in caso di incapienza di questo fondo, si riduce il patrimonio del garante).

La somma ancora disponibile, per i futuri rilasci in favore di imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, ammonta a complessivi 23,8 milioni di Euro al netto degli impegni complessivi già assunti pari a circa 26,2 milioni di euro.

A partire dall'esercizio 2018, si è provveduto a sottoporre la situazione degli impegni per garanzia diretta e di portafoglio, all'analisi di un attuario incaricato di stimare l'ammontare di perdite che potenzialmente potrebbero verificarsi.

Per quanto riguarda la garanzia diretta, dallo studio redatto emerge che non si rilevano particolari situazioni di criticità relativamente alla congruità, rispetto agli impegni futuri, delle disponibilità finanziarie di ISMEA al 31 Dicembre 2020, pari a 71,45 milioni di euro, costituite, oltre che dal patrimonio, anche dal fondo rischi.

L'ammontare complessivo delle perdite stimate per i finanziamenti in essere al 31.12.2020 è pari a 24 milioni di euro (*best estimate*) e 26,5 milioni di euro se si considerano anche i finanziamenti in corso di formazione al 31.12.2020.

Pertanto, per quanto riguarda la garanzia diretta, la stima conferma la capacità dell'ente di far fronte ai propri impegni con la dotazione finanziaria dedicata.

Anche per quanto riguarda la garanzia di portafoglio, dallo studio attuariale emerge che non si rilevano particolari criticità relativamente alla congruità, rispetto agli impegni assunti, delle disponibilità finanziarie di ISMEA al 31 Dicembre 2020, pari a 5,56 milioni di euro costituite, oltre



che dal patrimonio, anche dal fondo rischi. L'ammontare complessivo delle perdite massime stimate per i finanziamenti in essere al 31.12.2020 è pari a 4,9 milioni di euro.

Si precisa che lo studio si è basato su un limitato periodo di osservazione, ad oggi trascorso rispetto alla durata complessiva della garanzia, e di conseguenza, su limitate verifiche quantitative. Pertanto, le evoluzioni delle liquidazioni e degli esborsi scaturenti dall'attivazione della garanzia saranno soggette a costante verifica e monitoraggio.

Ismea procederà, dunque, ad un attento e continuo monitoraggio dell'evoluzione del portafoglio di finanziamenti, in termini di numerosità degli inadempimenti e di costi medi liquidati.


II. Stato delle richieste

La situazione del portafoglio garanzie alla data del 31 dicembre 2020 è la seguente:


STATO	GARANZIE COVID (importi in €)	GARANZIE ORDINARIE (importi in €)	TOTALE
DEFINITE	39.068.612	696.059.375	735.127.987
ISTRUITE		13.239.454	13.239.454
IN ISTRUTTORIA	18.398.628	47.643.734	66.042.362
IN ATTESA ACCETTAZIONE	33.841.395	7.255.141	41.096.536
IN ATTESA EROGAZIONE	194.015.125	24.665.208	218.680.333
IN ATTESA COMMISSIONE	1.079.249	19.836.813	20.916.062
TOTALE	286.403.009	808.699.725	1.095.102.734

Il numero delle richieste pervenute nel corso dell'esercizio, incluse le posizioni rilasciate a valere sui fondi per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 13 comma 1 lettere c), e), e p), espresso per numero di finalità garantite, è di 1697 per un totale garantito complessivo sino al 31 dicembre 2020 pari a 1.095,1 milioni di euro (735,5 milioni di euro nel 2019), mentre le garanzie in essere, cioè quelle per le quali sono state versate le commissioni, espresse per numero di finalità, sono 4018 (2919 nel 2019) per un totale, effettivamente, garantito pari a 556,2 milioni di euro (344,5 nel 2019).

Per quanto riguarda la misura di cui all'art. 13 comma 1 lettera m) del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, fino al 31 dicembre 2020, risultano pervenute 35.449 richieste di garanzia, di cui 33.327 erogate per l'importo complessivo di 645,7 milioni di euro.



La copertura delle spese, assicurata dalla commissione amministrativa, assume, sulla base delle richieste in essere al 31 dicembre 2020 (4018 operazioni), il seguente sviluppo.





A. Difficoltà di pagamento e richieste di liquidazione

Stato delle richieste di escussione

A tutto il 2020, si sono registrate complessivamente 281 segnalazioni di inadempimento (esprese in numero di finalità) per complessivi 100,5 milioni di euro circa di importo garantito. Un'analisi degli inadempimenti rilevati, effettuata dagli uffici mediante acquisizione di informazioni presso le banche interessate, ha evidenziato le seguenti cause di mancato pagamento:

1. attuale congiuntura economica generale negativa, con conseguente calo della domanda e del fatturato;
2. assenza di sistemi adeguati di controllo dei costi, con conseguente scarso contenimento e razionalizzazione delle uscite aziendali;
3. mancanza di liquidità provocata dal ritardo nell'incasso delle fatture emesse, con conseguente eccessivo ricorso all'indebitamento bancario a breve termine;
4. aumento dei crediti inesigibili e conseguenti perdite su crediti commerciali;
5. aumento dei costi medi di produzione, con conseguente difficoltà di collocamento dei prodotti sul mercato a prezzi competitivi;
6. scarsa disponibilità di capitale proprio.

Delle predette 281 segnalazioni di inadempimento (esprese per numero di finalità e valori nominali delle garanzie), 204 si sono trasformate in richieste di escussione della garanzia, per un ammontare complessivo di 67,1 milioni di euro circa.

Di queste, 105 sono state liquidate (per complessivi 36,6 milioni di euro circa), 94 sono state respinte (per complessivi 30,1 milioni di euro circa) e 5 sono in fase di verifica (per complessivi 0,4 milioni di euro circa).

III. Garanzia di Portafoglio (*Tranched Cover*)

Con riferimento alle attività di rilascio della garanzia di portafoglio, si segnala che ISMEA garantisce due portafogli di finanziamenti, di cui il primo di importo iniziale pari a 171,7 milioni di euro garantito per 8.594.677,15 euro e il secondo di importo iniziale pari a 166,3 milioni di euro garantito per 9.980.744,97 euro.

Al 31 dicembre 2020, a fronte delle garanzie di portafoglio rilasciate, risultano impegnate, a valere sul Fondo patrimoniale destinato al rilascio di garanzie a norma dell'art. 17 commi 2 e 4 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., risorse per complessivi Euro 2.124.475,72.



IV. Convenzioni ed Accordi

A. Fondi agevolativi

Fondi in regime de minimis

Nel corso del 2020, i fondi attivi per l'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia in regime *de minimis* sono stati i seguenti:

- FONDO OIGA: destinato ai giovani imprenditori, anche in forma associata, di cui al Regolamento CE n. 1698/2005 e agli articoli 1 e 2 della Legge 441/98, titolari di imprese per lo svolgimento di attività agricole che rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. UE n. 1408/2013 come modificato dal Reg. UE n. 316/2019 (scadenza misura: 31 dicembre 2020);
- FONDO ex articolo 13, comma 2, D.L. 193/2016: destinato a tutte le imprese agricole, sia quelle rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. 1408/2013, come modificato dal Reg. UE n. 316/2019, che quelle rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. UE n. 1407/2013.

Attraverso l'utilizzo dei predetti fondi, la garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000,00 euro di costo, ovvero di 15.000,00 euro nel caso del Fondo ex art. 13 del D.L. 193/016, e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti dal Reg. (UE) n. 1407/2013 e dal Reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 della Commissione in materia di aiuti "de minimis".

Quanto al "Fondo giovani imprenditori agricoli" alla fine dell'esercizio, risultano liquidate, anche attraverso più concessioni, n. 573 richieste di contributo; pertanto, lo stato di utilizzo delle risorse a disposizione risulta come segue:

Descrizione	Importo
FONDO INIZIALE	4.695.583,00
Contributi concessi	(3.163.056,63)
Ridimensionamento Decreto Sisma 24 agosto 2016	(1.500.000,00)
FONDO RESIDUO AL 31/12/2020	32.526,37



Al riguardo si fa presente che l'art.21 del D. L. 17 ottobre 2016 n.189 convertito con modificazioni dalla L. 229 del 15 dicembre 2016, ha disposto un ridimensionamento di tale fondo ed il trasferimento di euro 1.500.000 ad un fondo destinato alle imprese ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, c.d. Fondo Sisma 2016, per l'abbattimento dell'intero importo delle commissioni di garanzia. Tale ultimo fondo risulta allo stato attuale inutilizzato.

In merito alle risorse stanziare dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, alla fine dell'esercizio, risultano liquidate n. 564 richieste di contributo; pertanto, lo stato di utilizzo delle risorse a disposizione risulta come segue:

Descrizione	Importo
FONDO INIZIALE	30.000.000,00
Contributi concessi	(3.310.504,18)
FONDO RESIDUO AL 31/12/2020	26.689.495,82

Le risorse residue risultano inserite tra le disponibilità finanziarie dell'ente e continueranno ad essere utilizzate per l'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia in favore delle aziende beneficiarie delle garanzie rilasciate in regime ordinario.

Altri Fondi

Ulteriori fondi agevolativi destinati alla copertura dei costi connessi al rilascio di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, derivano dallo stanziamento delle seguenti risorse:

- 1,5 milioni di euro, in attuazione dell'art.21, comma 2, del D.L. 17 ottobre 2016 n.189 convertito con modificazioni dalla L. 229 del 15 dicembre 2016;
- 30 milioni di euro, in attuazione dell'art. 41 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), rubricato "Fondo di garanzia PMI", al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative.

Per quanto riguarda il Fondo di cui all'art. 41 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, lo stesso verrà attivato non appena saranno versate le risorse assegnate all'ISMEA.



Fondo COVID-19

L'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* ha previsto l'assegnazione all'ISMEA di cento milioni di euro per il rilascio di garanzie, nei termini indicati nel medesimo articolo 13, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei consorzi di bonifica, colpiti dall'emergenza COVID-19.

Per le medesime finalità, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, all'articolo 31, comma 3, ha previsto un ulteriore stanziamento di 250 milioni di euro.

B. Accordi e Convenzioni

Accordi PSR 2007/2013

I Regolamenti unionali che hanno disciplinato la Politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, avevano previsto che gli aiuti erogati nei PSR potessero essere concessi, oltre che nella forma tradizionale di contributi a fondo perduto, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui i fondi di garanzia.

A fronte di ciò, alcune Regioni (Molise, Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio e Puglia) avevano dato corso agli interventi previsti nei PSR per il cofinanziamento del fondo di garanzia ISMEA, mediante stanziamento e successivo versamento di somme, a valere sulle singole misure di aiuto.

Scaduti gli interventi, la Commissione Europea con Decisione C (2015) 1399 del 5 marzo 2015, ha approvato gli orientamenti in merito alla chiusura dei programmi di sviluppo rurale e sulla base di tali previsioni, è stata determinata la spesa rendicontabile.

In particolare:

- per le garanzie che possono essere considerate chiuse (garanzie estinte per escussione da parte delle banche ovvero per l'integrale rimborso del finanziamento da parte del beneficiario), è considerato spesa ammissibile l'intero valore nominale delle garanzie rilasciate; o per le garanzie ancora aperte (importi garantiti relativi a finanziamenti o quote di finanziamento non ancora rimborsati dal beneficiario), costituisce spesa ammissibile:
 - la quota del valore nominale della garanzia estinta per effetto del parziale rimborso del sottostante finanziamento bancario;



- l'importo delle somme destinate a coprire il rischio relativo alle garanzie impegnate e non ancora estinte. Si tratta di una percentuale del totale delle garanzie in essere sufficiente a coprire il rischio di "perdita futura".

Lo stato delle risorse regionali, al momento della rendicontazione avvenuta nel 2015, era il seguente:

REGIONE	MISURA	RISORSE VERSATE	CAPITALE RESTITUITO	CAPITALE RESIDUO RENDICONTATO
MOLISE	121	1.050.000,00	583.405,75	466.594,25
BASILICATA	121	3.000.000,00	2.978.400,00	21.600,00
BASILICATA	311	2.590.000,00	2.273.941,75	316.058,25
CAMPANIA	121	500.000,00	-	500.000,00
LAZIO	121	2.000.000,00	1.817.224,10	182.775,90
LAZIO	311	500.000,00	430.000,00	70.000,00
SICILIA	121	31.833.333,00	30.252.855,43	1.580.477,57
SICILIA	311	2.929.166,99	2.880.534,02	48.632,97
PUGLIA	112	3.000.000,00	2.613.680,23	386.319,77
PUGLIA	121	1.000.000,00	-	1.000.000,00
PUGLIA	123	1.000.000,00	771.008,56	228.991,44

Nel precedente esercizio, la Regione Campania ha inoltrato richiesta di retrocessione delle risorse disponibili tra quelle a suo tempo destinate a fondo di Garanzia – misura 121.

La stessa ha precisato che le somme retrocesse saranno destinate all'attuazione di un programma di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio.

L'importo restituito alla Regione ammonta a euro 391.125,47 quale quota capitale, oltre interessi maturati.

Pertanto, rispetto ai 500.000 euro rendicontati per la misura, evidenziati nella precedente tabella, risultano ancora in capo a Ismea, in quanto impegnati, euro 108.874,53.

Accordi con regioni extra PSR e confidi

Risulta definito, con la Regione Sardegna, un accordo non legato ai PSR.

In particolare, la predetta convenzione prevede il cofinanziamento paritetico del Fondo di Garanzia Nazionale da parte della Regione stessa, per un importo pari a Euro 3.750.000. Si precisa che le risorse versate costituiscono patrimonio segregato per il rilascio di garanzie sul territorio regionale.



ALLEGATO 1

Composizione della massa garantita – livelli e classi

Il primo livello di rischio accoglie i valori dei finanziamenti in essere per i quali non sono pervenute dalle banche corrispondenti segnalazioni di avvii delle azioni esecutive per il recupero delle garanzie primarie.

Si tratta, quindi, della parte di massa garantita che riguarda i finanziamenti in regolare ammortamento.

Nel primo livello di rischio si includono i finanziamenti per i quali sono stati comunicati, da parte delle banche, avvii di atti per il recupero coattivo delle garanzie primarie. Si tratta quindi di finanziamenti per i quali sono intervenute difficoltà di pagamento tali da giustificazione un ricorso, da parte delle banche, ad azioni legali per il rientro della posizione.

Nel secondo livello di rischio sono inseriti solamente i finanziamenti per i quali le azioni di recupero da parte delle banche risultano ad Ismea come ancora in corso. Le procedure esecutive che, in un modo o nell'altro, si sono concluse, non sono iscritte in questo livello di rischio.

Nel terzo livello di rischio sono iscritti i finanziamenti per i quali è pervenuta, da parte delle banche corrispondenti, una richiesta di intervento per copertura di perdita. Si tratta dei finanziamenti per i quali le procedure esecutive sono state avviate e concluse da parte delle banche con una anche parziale perdita sul credito recuperando.

Per tali finanziamenti si attiverà il pagamento della garanzia sussidiaria non appena verificata da parte degli uffici del garante la completezza della documentazione e delle notizie nonché la corrispondenza della operazione alle condizioni previste dalla normativa che regola il funzionamento del garante stesso.

Inoltre, al fine di disporre di informazioni maggiormente dettagliate, i tre livelli di massa garantita sopra indicati sono a loro volta distinti in cinque classi di rischio in relazione all'epoca di erogazione o di delibera del finanziamento originario:

- ✓ prima classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati fino a tutto il 1991;
- ✓ seconda classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati dal 1992 e deliberati fino a tutto il 19 dicembre 1996;
- ✓ terza classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) deliberati dal 20 dicembre 1996;
- ✓ quarta classe di rischio: finanziamenti deliberati dal 15 settembre 2004;



- ✓ quinta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 15 marzo 2006;
- ✓ sesta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 1 gennaio 2013.

Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio

Ai fini della quantificazione degli importi da iscrivere nella massa garantita, il garante ha individuato il seguente criterio.

- ✓ Primo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua il debito residuo di ciascun finanziamento sulla base di un piano di ammortamento stimato avendo presenti il tasso medio di mercato e la durata in anni dell'operazione. L'importo che ne deriva è iscritto nella massa garantita di Ismea;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si individua – per ciascun finanziamento – l'importo originariamente garantito e lo si abbatte della percentuale di garanzia prevista dalle norme in vigore all'epoca dell'erogazione dello stesso. l'importo così ottenuto è iscritto nella massa garantita Ismea;
- ✓ Secondo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna procedura esecutiva che risulta ancora in essere – l'ammontare che la banca ha segnalato come oggetto di recupero in sede di avvio degli atti esecutivi e lo si iscrive nella massa garantita di Ismea;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio;
- ✓ Terzo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna richiesta di rimborso in attesa di istruttoria o di determinazione da parte dell'Organo deliberante di Ismea – l'ammontare che la banca ha richiesto (o che nel frattempo gli uffici ISMEA hanno ricalcolato) a titolo di pagamento di garanzia sussidiaria e lo si iscrive nella massa garantita di Ismea;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio.

Il criterio di calcolo è stato differenziato tra le prime due classi e le altre quattro in relazione alle diverse modalità di calcolo della perdita a carico di Ismea previste dalla normativa in vigore dal 20 dicembre 1996 in poi.



La normativa precedente a tale data prescriveva infatti che il garante sussidiario intervenisse per una determinata percentuale della perdita quantificata alla conclusione delle azioni esecutive, senza prevedere alcun limite al riguardo.

Diversamente, i regolamenti che si sono succeduti dal 20 dicembre 1996 in poi hanno introdotto un limite di importo all'esborso del garante quantificato applicando la percentuale di garanzia (differenziato sulla base delle caratteristiche dei finanziamenti) all'importo originariamente garantito.

In relazione a ciò, mentre per i finanziamenti di prima e seconda classe è solo possibile stimare un importo di riferimento a titolo di perdita, nel caso delle operazioni di terza, quarta, quinta e sesta classe, è possibile individuare con esattezza il massimo importo che il garante potrà essere chiamato a liquidare in caso di attivazione della garanzia sussidiaria.

Tale differenziazione nel criterio di calcolo è stata introdotta a partire dall'esercizio 2006. In relazione a ciò, mentre per le operazioni di prima e seconda classe di rischio il criterio di quantificazione dell'importo da iscrivere nella massa garantita non subisce modifiche rispetto al passato, nel caso delle operazioni di terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio, il nuovo criterio adottato prevede l'iscrizione sempre e comunque del massimo importo che la banca potrebbe chiedere a titolo di garanzia sussidiaria.

Tale nuovo criterio, adottabile – come illustrato – solamente nel caso di *nuove* operazioni, consente pertanto di applicare con certezza il principio di massima prudenza nella quantificazione del rischio incombente sul garante.



ALLEGATO 2

Rendiconto sulle attività svolte nell'anno 2020 in merito alle misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza COVID-19

Aspetti normativi

La crisi sanitaria da Covid-19, e le conseguenti ripercussioni economico-sociali, hanno reso necessaria l'introduzione, da parte del legislatore, di misure straordinarie a sostegno della liquidità e delle attività produttive delle imprese agricole e della pesca.

Tali misure sono state introdotte dal D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), a sua volta modificato dalla Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e rafforzate dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio").

In particolare, il Decreto Liquidità prevede che le disposizioni di cui all'art. 13 "in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca"; a tal fine "sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020 [...] su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie".

Parallelamente, il Decreto Rilancio prevede che siano "assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge [8 aprile 2020, n. 23], per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie".

Ai fini dell'attuazione delle misure straordinarie previste dalle norme sopra richiamate, l'ISMEA ha ottenuto autorizzazione da parte della Commissione europea con decisione C (2020) 2621 del 21 aprile 2020 con la quale è stato approvato il regime di aiuto SA.57068 (2020/N), successivamente emendato con decisioni nn. C (2020) 5100 del 20 luglio 2020, C (2020) 9178 dell'11 dicembre 2020 e C (2021) 995 dell'11 febbraio 2021 e C(2021) 7411 del 12 ottobre 2021.

Infine, l'articolo 13 del Decreto-legge 25 maggio 2021 n.73 (cd. Decreto "Sostegni bis") ha esteso al 31 dicembre 2021 i termini di rilascio delle garanzie da parte di ISMEA e ha assegnato ulteriori 80 milioni.



In sostanza, fino al 31 dicembre 2021 e salvo ulteriori proroghe, l'ISMEA è autorizzato a concedere garanzie a titolo gratuito entro i limiti di importo, di durata e di percentuale di copertura stabiliti dalla normativa anzidetta.

In seguito all'assegnazione delle risorse straordinarie, in aggiunta all'operatività ordinaria, ISMEA ha attivato per il 2020 quattro nuove tipologie di operazioni garantite, relative a:

1. finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità;
2. finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità;
3. finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto Liquidità;
4. finanziamenti destinati a liquidità fino a euro 30 mila e 15 anni di durata massima, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità.

Al fine di dare concreto e rapido avvio all'attività emergenziale, con Determinazione del Direttore Generale n. 424 del 20 aprile 2020, è stata approvata la revisione straordinaria dei parametri per la determinazione del costo della garanzia diretta, in riferimento all'Emergenza Covid-19.

Inoltre, con successiva Determinazione del Direttore Generale n. 803 del 7 luglio 2020, è stata disposta la riduzione dal 100% al 50%, dell'assorbimento patrimoniale relativo alle garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità. Con il medesimo atto è stato disposto, altresì, di destinare il 49,5% dell'assorbimento, ad accantonamento a fondo rischi e il restante 0,50% alle spese amministrative, percentuale in linea con i parametri approvati.

In tale occasione, per una migliore organizzazione interna delle numerose richieste di garanzia pervenute e per agevolare il costante monitoraggio degli impegni da esse derivanti, è stata proposta anche una suddivisione provvisoria delle risorse assegnate, allocandole come segue:

- 285 milioni per l'operatività delle garanzie ex articolo 13, comma 1, lettera m);
- 65 milioni per l'operatività delle altre garanzie Covid.

Tale suddivisione non è vincolante ed è soggetta a revisione periodica sulla base dell'andamento delle richieste di garanzie pervenute all'Istituto.



Infine, con Determinazione del Direttore Generale n. 1271 del 7 ottobre 2020, è stata approvata una nuova riduzione della percentuale dal 50% al 25%, dell'assorbimento patrimoniale relativo alle garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità. Conseguentemente è stata adeguata anche la percentuale dell'accantonamento a fondo rischi, riducendola dal 49,5% al 24,5%.

La nuova percentuale di accantonamento, ritenuta congrua e comunque superiore rispetto alla rischiosità rilevata nell'ambito delle garanzie ordinarie rilasciate da Ismea, ha consentito di liberare risorse per aumentare la potenzialità di garanzia e la consistenza del portafoglio.

Aspetti tecnici e procedurali

Garanzie su finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettere c), e) e p) del Decreto Liquidità

Tali garanzie si innestano sul meccanismo attualmente vigente delle garanzie dirette gestite da ISMEA ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 102/2004, e prevedono, dunque, una commissione di garanzia che riflette tre diverse componenti di remunerazione, addebitate al Fondo di dotazione entro i limiti previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato e corrispondenti ai parametri approvati da Ismea:

- commissione il rischio: indica la parte destinata alla copertura del rischio ed è commisurata al profilo di rischiosità dell'impresa e alle caratteristiche dell'operazione. Tale componente va ad alimentare un apposito fondo rischi nell'ambito della contabilità separata;
- commissione per premio di rischio: si riferisce alla parte destinata alla remunerazione del patrimonio impegnato per ciascuna operazione. Tale componente, fissata in misura pari al 4% del patrimonio impegnato (quantificato a sua volta in misura pari al 10,5% delle garanzie in essere), va ad alimentare un apposito fondo rischi nell'ambito della contabilità separata;
- commissione per la gestione amministrativa: si riferisce alla parte destinata alla copertura delle spese amministrative del gestore, ed è fissata per l'anno 2020 in misura pari allo 0,5% dell'importo garantito.

Oltre alle commissioni di garanzia, saranno addebitate al fondo di dotazione anche le eventuali perdite generatesi in caso di escussione da parte degli istituti di credito, se non coperte dal fondo rischi appositamente costituito. In ultima istanza, sussiste la garanzia dello Stato.

Infine, per ogni garanzia rilasciata, Ismea impegna, a titolo di assorbimento patrimoniale e a presidio del rischio inatteso, una percentuale pari al 10,5% dell'importo garantito, quale requisito minimo di conservazione del capitale, stabilito sulla base dell'accordo di Basilea III; tale ultima voce viene addebitata al fondo di dotazione e accantonata a fondo rischi insieme alla commissione di rischio e



al premio di rischio; successivamente viene periodicamente disimpegnata con il progressivo ammortamento dei finanziamenti garantiti.

Garanzie su finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità

La concessione dei finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità da parte del sistema creditizio avviene automaticamente, gratuitamente e senza valutazione, ma subordinatamente alla sola verifica formale del possesso dei requisiti previsti dal Decreto Liquidità; la concessione della garanzia da parte di ISMEA avviene in automatico.

Al fondo di dotazione vengono addebitate:

- spese di gestione: a fronte dell'attività svolta, l'Istituto è destinatario di una commissione forfettaria a copertura dei costi amministrativi, quantificata in misura pari allo 0,5% delle garanzie accordate, come da parametri approvati;
- commissioni di rischio: quantificate sulla base della Determinazione del Direttore Generale n. 1271 del 7 ottobre 2020, in misura pari al 24,5% delle garanzie accordate che vanno accantonate in un apposito fondo rischi per la copertura delle perdite attese;
- perdite definitivamente accertate: le perdite generatesi in caso di escussione che non trovano copertura nel fondo rischi trovano copertura nel fondo costituito dalle somme assegnate ad ISMEA e, in ultima istanza, nella garanzia dello Stato.

Aspetti contabili

In data 5 agosto 2020, il Mipaaf ha depositato le risorse assegnate ad Ismea, sul conto corrente n.25079 aperto presso la Tesoreria Centrale, secondo le seguenti causali e i seguenti importi:

Con riferimento al trattamento contabile di tali somme, trattandosi di importi di cui ISMEA non ha la piena disponibilità e a fronte dei quali rilascia garanzie sulle quali non assume alcun tipo di rischio, l'ente ha provveduto a gestirle nell'ambito di una contabilità separata, senza alcun riflesso sui valori del proprio bilancio, ad eccezione del rimborso delle spese amministrative che vanno ad incrementare il valore della produzione per competenza.

Per garantire la massima trasparenza dei flussi finanziari, tutte le ulteriori somme derivanti dalle garanzie Covid-19, che non rappresentano il corrispettivo di ISMEA, da accreditare o addebitare a qualsiasi titolo, saranno gestite tramite uno specifico conto corrente bancario nella contabilità separata e riversate allo Stato.



Al 31 dicembre 2020 con riferimento alle sole garanzie concesse nell'anno, le risorse stanziare, sebbene non siano state materialmente utilizzate né prelevate dal conto di Tesoreria, risultano tuttavia impegnate per circa 155 milioni di euro come indicato di seguito:

Tab. 1)

A	B	C	D	E	F
Tipologia di garanzia	n. garanzie	Ammontare garantito	Copertura per il rischio	Commissione amministrativa Ente Gestore	Totale risorse impegnate
Garanzie concesse ex art. 13 co. 1 lett. m)	23.231	453.224.502	111.040.003	2.266.123	113.306.126
Garanzie concesse ex art. 13 co. 1 lett. c) e) e p)	1.018	227.933.192	37.740.569	3.991.581	41.732.150
Totale	24.249	681.157.694	148.780.572	6.257.704	155.038.276

Inoltre, entro la fine dell'esercizio risultano pervenute, ma non ancora rilasciate, le seguenti garanzie a fronte delle quali, risultano impegnati, in via provvisoria, circa ulteriori 61,3 milioni di euro

Tab.2)

A	B	C	D	E	F
Tipologia di garanzia	n. garanzie	Ammontare garantito	Copertura per il rischio	Commissione amministrativa Ente Gestore	Totale risorse impegnate
Garanzie in attesa di concessione ex art. 13 co. 1 lett. m)	12.218	234.122.060	57.359.905	1.170.610	58.530.515
Garanzie in attesa di concessione ex art. 13 co. 1 lett. c) e) e p)	64	16.763.828	2.544.944	226.858	2.771.802
Totale	12.282	250.885.888	59.904.849	1.397.468	61.302.317

Tenuto conto dei precedenti dati, le risorse ancora disponibili per nuove concessioni risultano, alla data del 31 dicembre 2020, pari a circa 133,7 milioni di euro.

Tab.3)

INFORMAZIONI PATRIMONIALI						
Consistenza CC 25079	Consistenza iniziale al 31/12/20	Entrate	Uscite	Consistenza finale al 31/12/20	Impegni in corso sulle disponibilità al 31/12/20 (cfr. tab.1 e tab.2 col. F)	Disponibilità finale al 31/12/20
Art. 13 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 e Art. 34 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020	-	349.999.996	-	349.999.996	216.340.593	133.659.403

PAGINA BIANCA



180920167300